




PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI
S. GIOVANNI IN PERSICETO



REGOLAMENTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO.

1° stesura: 20/01/1997

Esaminato dalla Commissione AA.II.

riunita in seduta del __30.01.1997_e del
10.02.1997.

Corretto e ristampato, dopo l'esame della
seduta, il 12.02.1997

Presentato al Consiglio Comunale nella seduta
del _ 21.02.1997

Adottato con deliber. cons. n. 15 del
21.02.1997, controllata C.R.C.

in data _10.03.1997_. prot. n. _97/005227_

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER
15 GIORNI DAL __13.03.1997__ AL
__27.03.1997__.

IN VIGORE DAL ____28.03.1997____

Modificato con deliberazione consiliare nr.
60 del 27.08.2013

VEDI ARCHIVIO FASCICOLO N. 134

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'istituto del referendum consultivo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del vigente Statuto Comunale.

Art. 2
(Definizione)

1. Il referendum sottopone ai cittadini iscritti nelle liste elettorali uno o più quesiti, relativi al medesimo oggetto, fino ad un massimo di sei, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due o più alternative poste da ogni singolo quesito, in relazione ad atti da assumere da parte degli organi comunali.

2. Il quesito referendario:

A) deve riguardare materie di esclusiva competenza locale; non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:

1. norme statutarie;
2. tributi comunali;
3. tariffe dei servizi pubblici;
4. le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione.

B) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica ed i limiti imposti dall'ordinamento.

3. Il quesito deve essere completato con la formula <<quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per>>, cui deve, parimenti, seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.

4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o le eventuali minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.

5. Non possono essere presentate proposte di referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Art. 3

(Promozione del referendum da parte dei cittadini)

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, composto da almeno 10 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni in Persiceto, debbono presentare richiesta al Sindaco.

2. La richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.

3. La richiesta deve, altresì, contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.

Art. 3 bis

(Iniziativa del Consiglio comunale)

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale nelle materie di cui all'art. 2, con le seguenti modalità:

- a) la proposta di deliberazione per indire la consultazione referendaria deve essere presentata al Presidente del Consiglio da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- b) la proposta di deliberazione è corredata del testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco
- c) il quesito è sottoposto, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione, al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
- d) in caso di parere favorevole del Comitato, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno, della prima seduta utile del Consiglio, dal Presidente del Consiglio Comunale.
- e) la proposta di deliberazione è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal responsabile del servizio elettorale ed è corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Art. 3 ter

(Comitato dei Garanti)

1. La proposta di referendum, viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti costituito da n. 3 membri nominati dalla Giunta Comunale, sentiti i capigruppo consiliari e su designazione degli organi all'uopo competenti nel tempo, come segue:

- n. 2 Segretari dei Comuni compresi nella Provincia di Bologna, con esclusione del Segretario Generale del Comune di San Giovanni in Persiceto;

n. 1 funzionario della Prefettura di Bologna.

2. Tale Comitato può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del Comitato promotore o dei consiglieri proponenti e attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b).

3. Sulla eventuale proposta di modifica deve essere sentito il Comitato Promotore o i consiglieri proponenti. Il giudizio finale spetta al Comitato dei Garanti.

4 I verbali del Comitato dei Garanti sono inviati al Sindaco ed al Comitato Promotore o ai consiglieri proponenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 4

(Raccolta ed autentica di firme)

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.

2. I fogli di cui al comma 1 vengono previamente vidimati dal Segretario generale e restituiti, entro due giorni, ai promotori del referendum. Tali fogli devono contenere in calce la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni in Persiceto dei firmatari e il numero di iscrizione nelle liste di ciascuno di essi in corrispondenza del nome.

3. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 1, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e l'indirizzo.

4. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal Cancelliere del Tribunale, dal Segretario generale o da un suo delegato, dal funzionario incaricato dal Sindaco, dal Sindaco o dagli assessori, dal Presidente del Consiglio nonché dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco.

5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

6. L'autenticazione delle firme effettuata dal Segretario generale, dal suo delegato, dal funzionario incaricato dal Sindaco o dagli amministratori comunali è esente da spese.

Art. 5

(Consegna e deposito dei plichi)

1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, alla Segreteria generale entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.

2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria generale.

Art. 6 **(Indizione)**

1. Il referendum viene indetto dal Sindaco, entro novanta giorni, dopo la verifica, da parte del Responsabile del procedimento referendario, nominato dal Sindaco all'interno della struttura comunale, della validità e del numero delle firme raccolte, che devono essere necessariamente appartenenti a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni in Persiceto ed in numero non inferiore al 10% degli stessi, risultanti dall'ultima revisione precedente la data di validazione dei fogli per la raccolta delle firme.

2. Il Sindaco stabilisce nel proprio decreto di indizione la data del referendum, da svolgersi nella prima stagione utile tra quelle previste dall'art. 47 del vigente Statuto Comunale e provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale e anche con manifesti da affiggersi in luoghi aperti al pubblico, almeno 30 giorni prima della consultazione elettorale.

3. La Giunta comunale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della Consultazione elettorale, stabilisce, ripartisce ed assegna appositi spazi da destinare all'affissione della propaganda referendaria garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, che ne abbiano fatto richiesta almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 7 **(Presentazione di più richieste)**

1. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, siano presentate altre richieste inerenti al medesimo oggetto, prima che sia intervenuta la verifica di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco trasmette le richieste successive al Comitato medesimo per valutare, d'intesa con i Comitati promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora non si raggiunga un accordo, il Comitato dei Garanti può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti; in tal caso ciascun Comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.

3. Il Sindaco, prima dell'indizione del referendum, verifica che non siano state depositate richieste di referendum sul medesimo o su altri oggetti.

4. Ove vengano depositate richieste referendarie in numero superiore a sei, il referendum medesimo viene indetto relativamente alle prime sei richieste dichiarate ammissibili dal Comitato dei Garanti rinviando le ulteriori richieste alla tornata referendaria successiva, con diritto di priorità.

Art. 8 **(Seggi referendari)**

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco e dislocati in locali di proprietà comunale, per quanto possibile, e, comunque, non scolastici, per non intralciare il normale svolgimento dell'attività didattica. Con il medesimo provvedimento vengono individuati i criteri di ripartizione degli elettori fra i seggi e il numero degli scrutatori per ciascun seggio.

2. Ciascun seggio è composto dal Presidente e da almeno n. 2 Scrutatori scelti, a sorteggio, dalla Commissione Elettorale Comunale, rispettivamente, tra coloro che fanno parte rispettivamente degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e dell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge n. 95/1989.

3. Il Presidente di ciascun seggio è il responsabile dello stesso e assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

4. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, svolge la funzione di segretario-verbalizzante.

5. I compensi ai componenti di seggio e al presidente sono fissati nella deliberazione consiliare, in caso di iniziativa consiliare, o nella deliberazione della giunta nell'ambito della definizione dello stanziamento complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 9
(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento referendario sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con i sevizi interessati.

2. In particolare, il responsabile del procedimento:

- a) si avvale degli altri uffici;
- b) predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.
- c) Cura la trasmissione degli elenchi degli elettori a ciascun seggio nel quale verrà annotata la partecipazione al voto.

Art. 10
(Disciplina delle votazioni)

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, risultanti dall'ultima revisione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno di votazione.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero, segreto.

3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità.

3 bis. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità valido o che anche se scaduto ne possa assicurare la precisa identificazione e comunque con una della modalità previste dall'art.57 del DPR 361/1957.

4. Il voto viene espresso su una o più schede di carta, a seconda del numero dei referendum, su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari.

5. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

7. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una o più giornate, fino ad un massimo di due giorni, comprensivi di una domenica, secondo quanto stabilito nell'atto di indizione.

8. Durante tale periodo, il responsabile del seggio cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali.

Art. 11 **(Operazioni di scrutinio)**

1. Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.

2. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo l'accertamento del numero dei votanti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dopo la chiusura delle urne, e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti del seggio, da trasmettersi al responsabile del procedimento, al termine delle operazioni stesse.

3. I rappresentanti di ciascun comitato promotore e delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni del Responsabile del procedimento.

Art. 12 **(Proclamazione dei risultati)**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il responsabile del procedimento, avvalendosi di tre scrutatori dallo stesso sorteggiati tra quelli che hanno partecipato alla consultazione referendaria, procede alla verifica dei risultati.

2. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati, prima della proclamazione dei risultati, a sè medesimo o al responsabile del seggio.

3. Il Sindaco giudica della fondatezza e della rilevanza dei reclami avvalendosi del parere consultivo obbligatorio e non vincolante del Comitato dei Garanti e ritrasmette gli atti al Responsabile del procedimento.

4. Delle operazioni di cui ai commi precedenti è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria generale e uno trasmesso al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 13 **(Deliberazione del Consiglio)**

1. La consultazione referendaria risulta valida se ad essa ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

1 bis. La proposta sottoposta a referendum consultivo si considera accolta se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio Comunale, qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta, è tenuto, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati, a motivare la propria decisione, con regolare deliberazione, sia nel caso in cui intende conformarsi al risultato del referendum, sia nel caso in cui intenda discostarsene.

Art. 14 **(Spese per la consultazione)**

1. Tutte le spese relative alla consultazione referendaria, in caso di promozione del referendum da parte dei cittadini, saranno stanziare con apposita deliberazione della Giunta Comunale prima della indizione del referendum da parte del Sindaco.

Art. 15 **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente, in quanto applicabile, relativa alle consultazioni referendarie.